

LM/LR

Ai Sindaci
Ai Responsabili Ufficio Tributi
Ai Responsabili Ufficio Ragioneria
dei comuni della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Linee guida sulle agevolazioni al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione (art. 3, punto 3 L.R. Emilia-Romagna 16/2015)

Nell'ambito della complessiva attività in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed a partire da una prima sperimentazione sviluppata nel contesto di uno specifico accordo collaborativo fra la stessa Regione Emilia Romagna, Atersir e Legacoop E.R. – da estendere a tutte le realtà commerciali aderenti - sono stati istituiti specifici gruppi di lavoro per la definizione e la gestione degli accordi di dettaglio; in particolare ANCI Emilia Romagna partecipa al gruppo di lavoro per gli aspetti fiscali collegati alle azioni di prevenzione e recupero sostenute.

Nella riunione del 24 marzo 2016 si è concordemente ritenuto di proporre ai Comuni l'opportunità di modificare i regolamenti Tari entro l'anno in corso, al fine di prevedere una specifica agevolazione per i soggetti che donano proprie merci per finalità sociali.

Si ritiene, al riguardo, che la possibilità di introdurre queste tipologie di agevolazioni sia legittimata dal combinato disposto dell'art. 36 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* e dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*.

L' Art. 36 della L. 221/2015 dispone che il Comune possa deliberare con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti: dette agevolazioni possono anche non essere finanziate dal bilancio comunale, ma poste a carico della generalità dei contribuenti Tari, anche in considerazione del fatto che la donazione delle merci evita che questi si trasformino in rifiuti da conferire al pubblico servizio.

L'art. 3 comma 3 della L.R. 16/2015 ribadisce che il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*).

Le imprese che abbiano ulteriormente ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia potranno inoltre beneficiare di un ulteriore sconto sulla parte variabile della tariffa, che sarà stabilito ed applicato a far tempo dal 2017, quando tale certificazione sarà pienamente operante.

Nel corso dell'anno 2016, verranno definiti congiuntamente al gruppo di lavoro regionale sulla Grande distribuzione organizzata:

- i criteri per la definizione delle agevolazioni ex L.R. 16/2015 da parte di Atersir,
- l'accordo di dettaglio da estendere a tutte le realtà commerciali,
- la contestuale predisposizione della modulistica in attuazione di tale accordo di dettaglio e la istituzione del portale informativo inerente questa iniziativa.

Nell'ottica di dare continuità nell'anno 2016 alle attività fino ad oggi poste in essere, si propone ai Comuni l'approvazione delle seguenti modifiche rispetto allo schema di regolamento Tari.

1. CRITERI GENERALI

Le agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti devono rispettare i seguenti criteri:

- ✓ le riduzioni sono riconosciute alle utenze interessate che abbiano preventivamente concordato con l'amministrazione comunale le attività di prevenzione;
- ✓ l'amministrazione comunale prevede le riduzioni all'interno del proprio regolamento;
- ✓ le riduzioni sono commisurate al quantitativo di prodotti effettivamente destinati a prevenzione;
- ✓ le riduzioni possono essere applicate tramite modulazione di tariffa del servizio di igiene ambientale e possono essere diversamente determinate in funzione delle dimensioni delle attività;
- ✓ in caso di adesione a specifici "accordi di collaborazione" sottoscritti da Regione, Atersir, Organizzazioni economiche ed imprese le riduzioni potranno essere graduate per fasce o articolate per categorie;

- ✓ le iniziative di riduzione del rifiuto dovranno essere realizzate in via continuativa;
- ✓ le utenze trasmettono al soggetto preposto alla riscossione della TARI , entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita documentazione redatta sulla base di schemi di monitoraggio che permettano la verificabilità del materiale destinato a prevenzione. Tale documentazione, relativamente all'annualità precedente, deve contenere completa attestazione in ordine alla quantità e alle tipologie di prodotti devoluti, prevedendo un dettagliato elenco articolato per singola associazione beneficiaria;
- ✓ le riduzioni sono riconosciute a consuntivo, a fronte della presentazione della documentazione attestante le caratteristiche del materiale destinato a prevenzione di cui al punto precedente.

2. COMPITI DEI COMUNI

Per poter applicare le agevolazioni sopra menzionate, ponendole a carico della generalità dei contribuenti Tari, i Comuni dovranno raccogliere le adesioni delle imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti.

I Comuni dovranno inoltre raccogliere la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno sia da parte delle imprese donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima.

Le imprese dovranno tenere a disposizione del Comune la documentazione comprovante le singole donazioni, per i controlli a campione che effettuerà il Comune medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato si propone dunque ai Comuni di approvare la seguente modifica allo schema di regolamento Tari già in precedenza proposto da ANCI Emilia Romagna:

All'art. 14 – *“Riduzioni del tributo”* sono infine aggiunti i seguenti commi:

A. È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

1. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune; la riduzione che comunque non potrà superare il ... % [indicare la percentuale complessiva di riduzione] della parte variabile della tariffa, è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti [o altro valore individuato dal Comune entro un range del +/- 25%], nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro [o altro valore individuato dal Comune

entro un range del +/- 25%] per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata [o altro valore individuato dal Comune entro un range del +/- 25%].

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

2. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti [o altro valore individuato dal Comune entro un range del +/- 25%].
3. alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del% [da scegliersi fra un valore percentuale minimo pari a 8% ed un valore percentuale massimo pari a 12%] della quota variabile della tariffa.
4. alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel " (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione percentuale del....% della quota variabile della tariffa[da scegliersi fra un valore percentuale minimo pari a 8% ed un valore percentuale massimo pari a 12%].

Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

- B. È riconosciuta una riduzione della tariffa per feste e manifestazioni organizzate in proprio da Comuni o da associazioni locali di promozione sociale e/o di volontariato - purché iscritte negli specifici registri di cui alla L.R. n.34 del 9/12/2002 e L.R.12 del 21/02/2005 – che presentino i requisiti di seguito richiamati:
 - a. Utilizzo di stoviglie lavabili e non usa e getta quali piatti in ceramica, bicchieri e brocche in vetro, posate in acciaio ecc.;



- b. Designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a coordinare le attività ed alla formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- c. Attivazione di tutte le modalità di raccolta differenziata presenti nel comune di svolgimento della festa, oltre alla raccolta degli oli di frittura.

Si coglie l'occasione per porre distinti saluti

Il Direttore Amministrativo ANCI
Denise Ricciardi

Direttore ATERSIR
Vito Belladonna

Si allega alla presente il modulo di autocertificazione da presentare per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie per iniziative di prevenzione della riduzione di rifiuti da parte di attività commerciali.

Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Modulo di autocertificazione per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie per iniziative di prevenzione della riduzione di rifiuti da parte di attività commerciali

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (Ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000))

Al Comune di

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)..... nato
a.....
il residente aprovincia (.....)
cap.....
via C.F.

.....
in qualità di rappresentante legale dell'impresa(Partita
IVA.....) il/i cui punto/i vendita è/sono:

| | Ragione sociale PV | indirizzo | Comune | Provincia |
|---|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere sotto la propria responsabilità

dichiara

per ciascun punto vendita di cui al precedente elenco:

- di aver comunicato al Comune l'attivazione di un progetto di donazione della merce invenduta in data
- relativamente all'annualità 2016 di aver donato, alle associazione di cui al sottostante elenco i seguenti quantitativi di prodotti:

| Associazione beneficiaria | Quantitativi donati | Tipologia prodotti donati (alimentari, non alimentari, farmaci) |
|---------------------------|---------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto si impegna a conservare la documentazione comprovante le singole donazioni e a metterla a disposizione in caso di controlli a campione da parte del Comune.

Il Comune, in caso di riscontrate irregolarità o inadempienze, provvederà all'annullamento delle riduzioni riconosciute.

Data

Timbro e firma